



Condizioni complementari (CC)

Edizione gennaio 2012

Industria alberghiera e della ristorazione

4104

Prestazioni

Art. 1 Art. 1 Estensione della prestazione

Se nel contratto scritto sono previste prestazioni estese per l'industria alberghiera e della ristorazione e sussiste un relativo diritto, l'Assicurazione dei mestieri paga l'indennità giornaliera per ogni incapacità di lavoro a seguito di malattia per un ammontare e una durata concordati nel contratto scritto. Se le presenti Condizioni complementari non includono disposizioni derogatorie, restano applicabili le Condizioni generali delle assicurazioni.

Art. 2 Art. 2 Durata della prestazione

L'Assicurazione dei mestieri paga l'indennità giornaliera assicurata per uno o più casi di malattia per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi. Il periodo d'attesa concordato non viene considerato ai fini del calcolo della durata della prestazione.

Art. 3 Art. 3 Beneficiari di rendita AVS

A modifica dell'art. 12, lett. g, art. 14, cpv. 5 e art. 24, cpv. 3, punto 8 delle Condizioni generali delle assicurazioni (CGA) vale quanto segue.

Se l'attività lucrativa prosegue oltre l'età ordinaria di pensionamento AVS, le prestazioni per tutti i casi di malattia vengono ancora erogate complessivamente al massimo per 180 giorni indennizzati, nella misura in cui la persona assicurata è soggetta al Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'industria alberghiera e della ristorazione.

Art. 4 Art. 4 Periodo d'attesa

Il periodo d'attesa viene considerato soltanto una volta per ogni anno di lavoro di una persona assicurata, cioè senza tenere conto del numero di casi di malattia.

Come anno di lavoro vale il periodo di 365 giorni consecutivi per i quali sussiste un rapporto di lavoro presso l'azienda assicurata. Se l'incapacità lavorativa a seguito della stessa malattia permane senza interruzione anche nel nuovo anno di lavoro, per tale caso di malattia non viene calcolato un nuovo periodo d'attesa.

Per persone assicurate con permesso di dimora inferiore a un anno, il periodo d'attesa non prosegue durante l'interruzione del lavoro e inizia a decorrere con ogni nuovo impiego di lavoro autorizzato.

Art. 5 Art. 5 Disposizioni generali

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali delle assicurazioni (CGA).

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazioneedemestieri.ch

ZB04_4104_01_I